

Verbale dell'assemblea straordinaria dei soci dell'8 settembre 2021

Il giorno 8 settembre 2021, alle ore 21.00 si è tenuta presso la sede sociale l'Assemblea straordinaria dei Soci dell'associazione DisHub – associazione per la disabilità pediatrica odv per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Modifiche statutarie

Assume la presidenza della riunione, ai termini dello statuto sociale, il Presidente dell'associazione, Gianfranco Marino, che,

constatata

- la regolarità della convocazione;
- che sono presenti i soci: Gianfranco Marino, Daria Foracchi, Maria Luisa Bartczak, Filomena Brigandi, Piera Mattioli, Fabio Galimberti, Maurizio Monterumici, Lorenzo Calzoni, Lorena Pilati, Francesco Faina, Laura Fazzolari, Domenico Bruno, Maionchi Silvia, Christian Burattini, Anna Camponovo;
- assenti i Monica Garuti e Sara Zoni

dichiara

l'assemblea validamente costituita e atta a deliberare chiamando Daria Foracchi ad assumere la funzione di segretario.

In relazione al punto all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria il Presidente fa presente che, a seguito della domanda presentata dall'associazione di iscrizione al registro regionale delle organizzazioni di volontariato, è pervenuta da parte della Regione Emilia Romagna una richiesta di integrazione che comporta una modifica dello statuto sociale. Nello specifico, la Regione ha osservato che, per consentire l'iscrizione al Registro ODV, è necessario che l'associazione modifichi il proprio statuto nella parte in cui si indicano i quorum richiesti per la validità dell'assemblea straordinaria e per il suo funzionamento. Lo statuto deve inoltre regolare le modalità di esercizio del diritto di esaminare i libri sociali da riconoscere ai soci. Oltre a ciò si rende necessario correggere alcuni refusi di stampa contenuti nell'articolo 2 dello Statuto. Il Presidente chiede quindi all'assemblea dei soci di deliberare in merito.

Udito quanto sopra l'assemblea dei soci, convocata in sessione straordinaria, all'unanimità delibera di modificare il testo dello statuto sociale in conformità a quanto richiesto dalla Regione Emilia Romagna e di correggere i refusi di stampa. L'assemblea dei soci delibera quindi di approvare il

nuovo testo dello statuto sociale come da allegato al presente verbale e conferisce mandato al Presidente di completare le operazioni necessarie per l'iscrizione nel Registro delle organizzazioni di volontariato tenuto dalla Regione Emilia Romagna.

Nessuno più chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 22.00 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Giampaolo Neri



Il Segretario

Amiguel

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 2
10 SET. 2021 Serie 3 al N. 2042
pagato €
IL DIRETTORE

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"DisHub – Associazione per la disabilità pediatrica ODV"



Art. 1) Denominazione

E' costituita, ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 e delle norme del Codice civile l'Associazione denominata "DisHub – Associazione per la disabilità pediatrica ODV" o, in sigla, "DisHub ODV".

L'Associazione, conformandosi alle disposizioni del D.Lgs. n. 117/2017 e ottenuta l'apposita iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sezione "Organizzazioni di volontariato", inserirà la locuzione "Organizzazione di Volontariato", ovvero l'acronimo "ODV" nella propria denominazione sociale e ne farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore, l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri, regionali o provinciali, previsti dalla L. n. 266/1991.

Art. 2) Sede e durata

L'Associazione ha sede in Bologna, all'indirizzo indicato nell'atto costitutivo.

Eventuali modifiche della sede legale all'interno del Comune di Bologna non comportano modifiche statutarie e potranno essere attuate con delibera del Consiglio Direttivo che curerà anche le relative comunicazioni presso l'Agenzia delle Entrate e presso le Pubbliche Amministrazioni che curano i registri presso cui l'associazione risulti iscritta.

Essa opera nel territorio della provincia di Bologna ed intende operare anche in ambito nazionale.

L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 3) Scopi e attività

L'Associazione non persegue scopi di lucro, ed è costituita esclusivamente a fini di solidarietà e per operare a favore della collettività nel rispetto di quanto previsto per le ODV dal D.Lgs. n. 117/2017, perseguendo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In ossequio a quanto stabilito nell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Associazione esercita in via principale le attività di interesse generale di cui alle lettere:

a) interventi e servizi sociali;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla *legge 19 agosto 2016, n. 166*, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, del predetto art. 5 del decreto.

Lo svolgimento di tali attività di interesse generale è finalizzato a:

1) promuovere ogni tipo di iniziativa atta a migliorare l'assistenza e la cura dei pazienti in età pediatrica affetti da disabilità di qualsiasi origine;



- 2) promuovere iniziative per il miglioramento dei rapporti tra genitori, operatori sanitari, pediatra e medico di famiglia, professionisti del Programma Bambino Cronico Complesso (PBCC);
- 3) favorire tutti gli interventi che perseguano il potenziamento delle abilità, delle pari opportunità, della inclusione sociale dei bambini e delle loro famiglie allo scopo di tutelarne e alleviarne il disagio fisico e psicologico;
- 4) promuovere l'informazione relativa alla disabilità pediatrica;
- 5) stimolare, promuovere e finanziare la ricerca scientifica nel campo della disabilità pediatrica;
- 6) promuovere rapporti di collaborazione con Istituzioni ed Associazioni che si occupano di Disabilità ed altre patologie Pediatriche, Nazionali ed Estere;
- 7) favorire la conoscenza della Rete Nazionale delle strutture pediatriche di assistenza ai pazienti affetti da disabilità pediatrica;
- 8) stimolare gli Enti all'istituzione di strutture ambulatoriali e di degenza per una corretta assistenza ai pazienti in età pediatrica affetti da disabilità;
- 9) far partecipare in concreto gli Enti Pubblici e Privati nonché i cittadini alla soluzione dei problemi riguardanti i pazienti in età pediatrica affetti da disabilità;
- 10) favorire la presa in carico precoce del neonato a rischio di sviluppare disabilità e delle problematiche legate alla prematurità.

L'Associazione potrà svolgere in via secondaria e strumentale anche attività diverse da quelle di interesse generale indicate nel presente articolo, in aderenza ai criteri e nei limiti stabiliti dal decreto indicato nell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e tenendo conto dell'insieme delle risorse impiegate in tali attività rispetto a quelle impiegate nelle attività di interesse generale, incluse, in entrambi i casi, anche le risorse volontarie e gratuite. Le attività diverse saranno deliberate dal Consiglio Direttivo conformemente alle linee di indirizzo dell'Assemblea dei soci.

Art. 4) I volontari e l'attività di volontariato

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 5) Dei volontari e delle persone retribuite

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti

occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Art. 6) Il rapporto associativo

L'Associazione è costituita da soci ordinari, soci sostenitori e soci onorari.

La divisione dei soci in categorie non implica alcuna differenza tra i soci stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Per tutti i soci vige parità di trattamento, il principio del voto singolo ed è garantita l'effettiva partecipazione alla vita associativa.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Sono soci ordinari le persone fisiche maggiorenni che fanno domanda di ammissione all'Associazione, impegnandosi personalmente e gratuitamente a perseguire gli scopi di cui all'art. 2 in conformità di quanto stabilito dal presente Statuto.

Oltre a quanto sopra il socio ordinario deve versare la quota annua stabilita dal Consiglio Direttivo. La quota è personale, incedibile e intrasmissibile a causa di morte.

Sono soci sostenitori le persone fisiche che versano la quota stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo per tale categoria.

Sono soci onorari le persone fisiche che hanno contribuito, a giudizio del Consiglio Direttivo, in maniera significativa al perseguimento degli scopi dell'Associazione.

I soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota annuale.

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di accettare il contenuto dello statuto.

La domanda di ammissione all'Associazione va presentata al Consiglio Direttivo. Nella domanda deve essere indicato l'impegno a versare la quota associativa, la qualifica che si intende assumere e le eventuali mansioni che si intende svolgere nell'Associazione. Il Consiglio Direttivo è competente a decidere, in via esclusiva e in relazione ai requisiti del richiedente, sulla accettazione o sulla reiezione della domanda stessa, con obbligo di motivare l'eventuale rifiuto di ammissione. Il Consiglio dà in ogni caso comunicazione della delibera assunta all'interessato.

La perdita della qualifica di socio è decretata dal Consiglio Direttivo in caso di comportamenti lesivi dell'immagine dell'Associazione o di inosservanza delle norme del presente statuto, ivi compreso il mancato pagamento della quota associativa annuale.

In ogni caso il Consiglio è tenuto a contestare preventivamente e privatamente il fatto ascritto all'interessato anche al fine di acquisire sue eventuali deduzioni al riguardo.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, che deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata. L'eventuale rigetto dell'istanza di ammissione ed il provvedimento di esclusione devono essere adeguatamente motivati. Al socio escluso è concessa la possibilità di replica mediante ricorso all'Assemblea dei soci, che deve essere convocata dal Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla richiesta formalmente inoltrata al Consiglio da parte del socio escluso.

In ogni caso il socio che cessa di far parte dell'associazione non ha diritto di richiedere la restituzione della quota versata né di pretendere alcunché sul patrimonio dell'Associazione.

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo;
- prendere visione dei libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto il socio deve presentare espressa domanda scritta di presa visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività a favore dell'associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa nei modi previsti e nei tempi richiesti;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 7) Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente Onorario;
- l'Organo di controllo;
- il Comitato Tecnico Scientifico

Tutte le cariche sociali sono gratuite ad eccezione dell'Organo di controllo.

Art. 8) l'Assemblea dei soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta dai soci in regola con il versamento della quota associativa.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può inoltre essere convocata:

- su richiesta motivata della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo;
- su richiesta motivata e indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno un quinto dei soci.

La convocazione deve pervenire per iscritto ai soci tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. La data di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della

riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con l'intervento della maggioranza dei soci, ed in seconda convocazione qualsiasi sia il numero degli intervenuti. Ogni socio può rappresentare un solo altro socio a mezzo di delega scritta.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo ed in assenza di questi dal consigliere più anziano di età.

L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei presenti. In caso di parità di voti l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'Assemblea straordinaria convocata per le modifiche statutarie, per la trasformazione, scissione o fusione dell'associazione è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci: in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

L'Assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei soci presenti e, in seconda convocazione, con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei soci presenti. Per le delibere in merito allo scioglimento e alla devoluzione del patrimonio l'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) della totalità dei soci aventi diritto al voto.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzianti o astenuti dal voto.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto.

L'esercizio del diritto di voto spetta ai soci in regola con il versamento della quota associativa annuale o, nel caso di nuovi soci, a condizione che il loro ingresso sia stato approvato dal Consiglio Direttivo.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

I compiti dell'Assemblea sono:

- in sede ordinaria:

- a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo ed i membri dell'Organo di controllo, stabilendone il compenso;
- c) nominare il Presidente Onorario, su proposta del Consiglio Direttivo;
- d) deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- e) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- f) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal

Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione:

g) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo e dall'Organo di controllo.

- in sede straordinaria:

a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto

b) deliberare sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;

c) deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione a meno che non si tratta di trasferimento all'interno del territorio provinciale come previsto dall'art. 2;

d) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo e dall'Organo di controllo.

Art. 9) Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, eletto dall'Assemblea tra i soci. E' composto da un numero variabile da 5 (cinque) a 9 (nove) membri, rieleggibili, e dura in carica quattro esercizi.

Negli intervalli tra le Assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere per cooptazione all'integrazione del Consiglio stesso fino al limite statutario, attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) perdita della qualifica di socio.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per la straordinaria amministrazione nei limiti consentiti dalla legge, nonché quelli per gli atti di ordinaria amministrazione. Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina nel proprio seno del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario con compiti anche da tesoriere.

Il Consiglio Direttivo amministra l'Associazione ed in particolare ha i compiti di:

- deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue

finalità e secondo le direttive dell'Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;

- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente, da uno o più Consiglieri, dall'Organo di controllo e dal Comitato Tecnico Scientifico;
- deliberare in ordine alla ammissione ed esclusione dei soci ed all'ammontare delle quote sociali;
- proporre all'Assemblea la nomina del Presidente Onorario;
- redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione;
- curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- nominare i membri del Comitato Tecnico Scientifico.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritenga necessario o ne venga richiesto da almeno due Consiglieri o dal Presidente dell'Organo di controllo ed in ogni caso almeno una volta ogni due mesi.

La convocazione è fatta mediante mail o raccomandata, che deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri. In caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato per telegramma inviato almeno 2 (due) giorni prima.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Le sue deliberazioni sono valide quando alla riunione intervengono almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica.

Esso delibera a maggioranza dei voti presenti.

Qualora un consigliere non intervenga ad almeno due riunioni consecutive senza giustificazione, potrà, su proposta del Consiglio Direttivo, essere sostituito nella prima Assemblea dei soci.

Le discussioni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 10) Il Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le funzioni del Presidente vengono svolte dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art. 11) Il Presidente Onorario

L'Assemblea ordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo può altresì nominare un Presidente Onorario, privo di poteri di rappresentanza e di amministrazione della Società, che durerà in carica tre esercizi e sarà rieleggibile e dovrà essere scelto al di fuori dei componenti l'Organo Amministrativo.



Il Presidente Onorario ha diritto di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo con funzioni consultive e senza diritto di voto.

Può altresì sensibilizzare e stimolare il Consiglio Direttivo verso le iniziative che ritiene confacenti ai fini dell'Associazione.

Art. 12) L'Organo di controllo

L'Organo di controllo è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, nominati dall'Assemblea dei soci.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Al superamento dei limiti di cui al comma 1 dell'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Organo di controllo può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai componenti il Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo rimane in carica per quattro esercizi ed i suoi componenti sono rieleggibili.

In caso di dimissioni o di impedimento da parte di uno dei membri del Collegio, subentrerà il supplente più anziano.

L'Organo di controllo nomina nel suo seno il proprio Presidente, il quale avrà in particolare il compito di mantenere i contatti necessari ed opportuni con il Presidente e con i membri del Consiglio Direttivo.

L'Organo di controllo si riunisce ogni qualvolta il suo Presidente lo convochi e comunque non meno di una volta ogni tre mesi oppure quando ne facciano richiesta al Presidente almeno due dei membri. Le modalità di convocazione sono le medesime del Consiglio Direttivo. Di ogni riunione viene redatto un verbale, trascritto nell'apposito libro. L'Organo di controllo è inoltre tenuto a predisporre la relazione annuale al bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo, da presentare all'Assemblea dei soci.

L'Organo di controllo deve essere formalmente invitato a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo e potrà parteciparvi con uno o più dei suoi membri con funzioni consultive.

Art. 13) Il Comitato Tecnico Scientifico

Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da un numero di 3 a 9 membri nominati dal Consiglio Direttivo; essi durano in carica quattro esercizi e sono rieleggibili.

Il Comitato Tecnico Scientifico è organo consultivo del Consiglio Direttivo e potrà essere da questo revocato.

Art. 14) Libri sociali obbligatori

L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- il libro dei soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione deve inoltre tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 15) Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 16) Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta di fondi;
- rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del D.Lgs. n. 117/2017;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e di altre norme competenti in materia.

Art. 17) Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Art. 18) Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria secondo i quorum previsti dal presente Statuto.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui al comma 1 dell'art.45 del D.Lgs. n. 117/2017 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 117/2017.



Art. 19) Clausola arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti contendenti ed il terzo di comune accordo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Bologna.

Art. 20) Rinvio

Per tutto quanto non previsto nell'atto costitutivo e Statuto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 117/2017 e le relative norme attuative nonché, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile, e delle altre leggi in materia.